

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 23 DEL 14 GIUGNO 2024

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **CONSERVATORI MUSICALI: DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE**

Nella dichiarazione dei redditi 2024, è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori e alle scuole di musica.

- **NOVITA' LEGGE DI CONVERSIONE DL 39/2024 IN TEMA DI AGEVOLAZIONI EDILIZIE**

Con la Legge 67/2024, di conversione del D.L. 39/2024, è stato riformulato il blocco delle opzioni di sconto e cessione sulle spese detraibili ai fini del Superbonus e degli altri bonus edilizi. Sono state, poi, introdotte nuove limitazioni all'utilizzo in compensazione delle agevolazioni edilizie.

- **DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI E ALTRE AGEVOLAZIONI IN DICHIARAZIONE**

Il MEF, con comunicato stampa, ha confermato anche per quest'anno l'applicazione delle deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori. Con l'occasione, riepiloghiamo le agevolazioni spettanti alle imprese di autotrasporto nel modello REDDITI 2024.

- **FRI-TUR STRUTTURE RICETTIVE: DOMANDE DAL 1° LUGLIO 2024**

Dal 1° luglio 2024 riparte il FRI-Tur, l'incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità delle strutture ricettive e a favorire gli investimenti nel settore fieristico, in un'ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Sono finanziabili investimenti compresi tra 500.000 euro e 10 milioni di euro. La misura è rivolta ad imprese alberghiere, agriturismi, strutture all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici). La domanda può essere presentata online, sulla piattaforma web di Invitalia, dalle 12.00 del 1° luglio 2024 alle 12.00 del 31 luglio 2024.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 14.06.2024 AL 28.06.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Stress da lavoro e responsabilità dell'azienda: le pronunce recenti

La Corte Suprema di Cassazione sezione lavoro, ha emesso recentemente sentenze molto dure in tema di stress da lavoro, che evidenziano che la responsabilità dell'azienda secondo l'articolo 2087 c.c. non richiede necessariamente azioni intenzionalmente dannose (Mobbing) ma si verifica anche se l'azienda non ha impedito condizioni di lavoro stressanti (straining) che possono nuocere alla salute dei dipendenti, con conseguente obbligo di risarcimento. Si specifica che l'onere della prova spetta prima al lavoratore, che deve dimostrare il danno subito e la nocività dell'ambiente di lavoro, mentre il datore deve provare di aver adottato tutte le cautele necessarie (Cass. civile, sez. lavoro, ord. 4664 del 21 febbraio 2024; Cass. Civ 3791 del 12 febbraio 2024; Cass. civile, sez. lavoro, ord. 29101 del 19 ottobre 2023; Cass. civile, sez. lavoro, ord. 28923 del 18 ottobre 2023, Cass. civile, sez. lavoro, ord. 3692 del 7 febbraio 2023; Cass. civile, sez. lavoro, ord. 10115 del 29 marzo 2022).

Credito ZES Unica: modello per la comunicazione entro il 12 luglio

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 262747 del giorno 11 giugno con il **modello e le regole per l'invio della comunicazione** per le spese effettuate nel 2024 ai fini del **credito di imposta previsto per la ZES Unica del mezzogiorno**. In particolare, ai fini della fruizione del credito ZES mezzogiorno è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al **12 luglio 2024**, l'**ammontare delle spese ammissibili** sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Recentemente, in data 21 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 117 il Decreto 17 maggio con le modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

Si ricorda che è stato il Decreto-legge Sud ad istituire il credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti iniziali in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (zone 107, 3, a), TFUE) e nelle zone assistite della regione Abruzzo (zone 107, 3, c), TFUE).

Modello Certificazione crediti ricerca e sviluppo: come compilarlo

Il MIMIT ha pubblicato il **modello di certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica**. Il modello di certificazione risulta diviso con una parte iniziale di sintesi con la richiesta dei seguenti dati:

- ◆ dati del certificatore,
- ◆ dati dell'impresa richiedente,
- ◆ dati del progetto,





- ◆ data di rilascio della certificazione

Successivamente vi si trova:

- ◆ la certificazione dell'iscritto all'albo di aver ricevuto incarico dall'impresa;
- ◆ l'iscrizione all'Albo dei certificatori;
- ◆ l'assenza di conflitto di interesse.

La parte più ricca del Modello di certificazione dei crediti, che in totale è composto da 28 pagine, è quella descrittiva del progetto da certificare, ripartita come segue:

- ◆ Informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l'adeguatezza rispetto all'attività effettuata o programmata;
- ◆ Descrizione del progetto o del sotto progetto realizzato o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti allo stesso ovvero, nel caso di investimento non ancora effettuato, descrizione del progetto o sotto progetto da iniziare;
- ◆ Ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e per l'effettuazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione del credito d'imposta;
- ◆ Motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota

Credito Transizione 5.0: le regole attuative

In data 11 giugno è stata diffusa la **bozza del provvedimento MIMIT sul credito transizione 5.0**, che passa ora al vaglio del MEF. Si ricorda che la norma riguarda **un contributo previsto** sotto forma di credito d'imposta, **per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 che effettuano nuovi investimenti** in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione **che conseguono una riduzione dei consumi energetici**.

5xmille ONLUS: elenco permanente al 12 giugno

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi aggiornati per il 5X1000 delle Onlus, contenente i dati delle ONLUS che hanno presentato la domanda di iscrizione al 5 per mille dopo i termini di scadenza (10 aprile 2024).

I soggetti che non hanno effettuato l'iscrizione per il 2024 entro il 10 aprile 2024, sempreché non siano presenti nell'elenco permanente degli iscritti, possono, infatti, ancora trasmettere la domanda telematica di accreditamento entro il 30 settembre 2024 e versare un importo pari a 250 euro tramite il modello F24 ELIDE con codice tributo 8115.

L'elenco delle ONLUS che si iscrivono tardivamente verrà aggiornato periodicamente.

Alluvione Emilia-Romagna 2023: ulteriori aiuti

Con il DL n 76 dell'11 giugno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 135 dell'11 giugno vengono fissate ulteriori regole di intervento a sostegno delle popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna nel 2023. Si prevede per **danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali** verificatisi nel mese di maggio **2023**, presenti all'interno di immobili di proprietà di



soggetti privati con destinazione d'uso residenziale, **il riconoscimento di un contributo in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani** all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di:

- ◆ **3.200 euro per il vano adibito a cucina,**
- ◆ nonché nel limite di **ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani,**

fino ad un importo massimo complessivo di **6.000 euro per abitazione**, assicurando il rispetto dei limiti di spesa.

I contributi sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili. I contributi possono essere altresì destinati,

- a) **all'acquisto di aree alternative**, individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
- b) **all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva** nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.
- c) **alle aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire**, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione, nonché gli immobili danneggiati **gratuitamente acquisiti al patrimonio disponibile del Comune**, che provvede alla relativa demolizione.

Reporting di sostenibilità: fissate le regole per abilitazione e formazione dei revisori

Il Consiglio dei ministri, il 10 giugno 2024, ha **varato il Decreto che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD.**

Il Decreto recepisce l'obbligo di informativa della **rendicontazione della sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione** per:

- ◆ grandi imprese e PMI quotate, nelle forme giuridiche di società per azioni, società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata,
- ◆ imprese di assicurazione;
- ◆ enti creditizi.

L'informativa include le **informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore**, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, contengono riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione, qualora non siano disponibili tutte le informazioni, l'impresa include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.

Il Decreto conferma la finestra temporale 2024-2026, entro la data del 1° gennaio 2026, durante la quale gli iscritti al registro della revisione legale dei conti sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità purché l'iscritto abbia maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione di sostenibilità, e produca apposita domanda di abilitazione.



Bonus gasolio autotrasporto: altri 20 ML per istanze 2023

Il MIT con un comunicato ha informato del fatto che sono state definite le **modalità di ripartizione di 20 milioni di euro dei contributi del bonus autotrasporto**, destinati a compensare gli aumenti del costo del carburante a favore delle imprese dell'autotrasporto **merci per conto terzi**.

Viene subito specificato che si tratta di una **misura per la quale le istanze sono state già acquisite nel periodo compreso tra il 6 ed il 13 dicembre 2023**.

Le disposizioni del decreto disciplinano i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta esteso, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022.

Utilizzo dati telepass: licenziamento disciplinare nullo se manca l'informativa

In una recente sentenza (n. 1062024 del 3 aprile 2024), la Corte di cassazione ha stabilito che **i dati acquisiti tramite dispositivi Telepass non possono essere utilizzati per giustificare licenziamenti disciplinari se l'azienda non ha rispettato gli obblighi informativi** verso i lavoratori previsti dall'art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Il caso ha coinvolto il dipendente di una Spa, licenziato per asserite mancanze durante l'attività lavorativa, identificate utilizzando dati acquisiti tramite il computer e il Telepass installato sul veicolo aziendale assegnato al lavoratore.

Il tribunale aveva respinto il ricorso del lavoratore contro il licenziamento, considerando che l'azienda avesse rispettato le normative relative all'utilizzo dei dati acquisiti attraverso strumenti di controllo, e giudicando le mancanze del lavoratore un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, giustificando così il licenziamento ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966.

Tuttavia, **la Corte d'Appello e successivamente la Corte di cassazione hanno ribaltato questa decisione**, evidenziando la **mancata adeguata informazione** al lavoratore sull'utilizzo del Telepass, che ha reso quindi quei dati inutilizzabili a fini disciplinari.

Il licenziamento è stato annullato con **condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione** utile per il calcolo del TFR.

Concludiamo informando che sul sito del Dipartimento dell'editoria è stato pubblicato il **Decreto** del capo del Dipartimento del 6 giugno 2024 con [l'elenco dei soggetti beneficiari del bonus una tantum edicole 2023](#).



CONSERVATORI MUSICALI: DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE

Nella dichiarazione dei redditi 2024, riferita all'anno di imposta 2023, è possibile fruire della **detrazione del 19 per cento per le spese** sostenute per **l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori e alle scuole di musica**.

In questa scheda riepiloghiamo questa detrazione.

CONSERVATORI MUSICALI: DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE	
PREMESSA	Nella dichiarazione dei redditi 2024, inerente all'anno di imposta 2023, è possibile fruire della detrazione al 19% delle spese sostenute fino ad un massimo di 1.000 euro per l'iscrizione di bambini e ragazzi tra i 5 e i 18 anni alle scuole di musica e ai conservatori purché il pagamento sia tracciabile.
TIPOLOGIA DI SPESA	La detrazione in commento riguarda le spese sostenute nel 2023 per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di A. ragazzi e bambini di età compresa tra 5 e 18 anni B. a: <ul style="list-style-type: none">✓ conservatori di musica,✓ istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute¹,✓ scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché✓ cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
REQUISITI PER BENEFICIARNE	Il contribuente può fruire della detrazione: <ul style="list-style-type: none">◆ fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro,◆ solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro.  Nel limite di tale reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Per quanto riguarda il requisito dell'età , questo si considera rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta. <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"><p style="text-align: center;">Esempio:</p><p>un ragazzo ha compiuto 18 anni nel mese di maggio 2023. La detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento della maggiore età.</p></div>

¹ ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508



<p>RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA GENITORI</p>	<p>La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico come i figli.</p> <p>Come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi, la detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori).</p> <p> In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.</p>	
<p>MODALITA' DI PAGAMENTO</p>	<p>Per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento in modo tracciabile, cioè con</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ versamento postale ◆ versamento bancario, ◆ carte di debito, ◆ carte di credito, ◆ carte prepagate, ◆ assegni bancari ◆ assegni circolari. <p>Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte. Pertanto, nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare o comunque nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità elencate non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti è necessario</p> <ol style="list-style-type: none"> a) conservare la ricevuta/fattura rilasciata dal prestatore del servizio da cui è possibile individuare il codice fiscale del soggetto nei cui confronti la prestazione è eseguita (beneficiario) b) e la modalità di pagamento utilizzata. 	
<p>RIEPILOGO</p>	<p>SPESA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ sostenute per iscrizione annuale e abbonamento scuola di musica, cori, bande, conservatori, istituzioni di alta formazione AFAM, ◆ per ragazzi e bambini di età compresa tra 5-18 anni
	<p>DETRAZIONE</p>	<p>19% spese su un ammontare massimo di spesa pari a 1.000 euro per ciascun ragazzo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro</p>
	<p>TIPOLOGIA DI PAGAMENTO</p>	<p>Il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari</p>





ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA

STUDIO
FOCUS

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).



NOVITÀ LEGGE DI CONVERSIONE D.L. 39/2024 IN TEMA DI AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Con la **Legge 67/2024**, di **conversione** del **D.L. 39/2024**, è stato **riformulato** il **blocco delle opzioni di sconto e cessione** sulle spese detraibili ai fini del Superbonus e degli altri **bonus edilizi**. Sono state, poi, **introdotte nuove limitazioni** all'utilizzo in **compensazione** delle **agevolazioni edilizie**.

Altra **novità** è data dall'**obbligo** di **fruire** della **detrazione in 10 rate annuali** per le **spese sostenute dal 2024** per interventi rientranti nel **Superbonus** o **superamento barriere architettoniche** o **sisma bonus**.

In questa scheda riepiloghiamo le principali novità.

NOVITÀ LEGGE DI CONVERSIONE D.L. 39/2024 IN TEMA DI AGEVOLAZIONI EDILIZIE									
PREMESSA	<p>Sulla Gazzetta Ufficiale 123 del 28.05.2024 è stata pubblicata la Legge 67/2024, di conversione del D.L. 39/2024 (c.d. Decreto "Salva Conti").</p> <p>Vediamo le novità introdotte, con particolare riguardo alle agevolazioni edilizie.</p>								
I LIMITI ALLE CESSIONI GIÀ IN VIGORE	<p>Con l'art. 2 del c.d. "Decreto blocca crediti"², il Legislatore aveva bloccato, a decorrere dal 17.02.2023, la possibilità di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito³ per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico sia con detrazione del 110% che in misura ordinaria.</p> <p>Successivamente sono state previste alcune specifiche deroghe che possono essere così riassunte.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">DEROGHE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CILAS O TITOLO GIÀ PRESENTATO</td> <td>Interventi per i quali, a seconda dei casi, era già stata presentata la CILA o richiesto il titolo edilizio abilitativo e approvata l'esecuzione con la delibera assembleare condominiale, i lavori erano già iniziati ovvero era già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BARRIERE ARCHITETTONICHE</td> <td>Interventi di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche⁴ (con detrazione del 75%)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ZONE TERREMOTATE</td> <td>Interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dall'01.04.2009 o danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15.09.2022 nelle Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza</td> </tr> </tbody> </table>	DEROGHE		CILAS O TITOLO GIÀ PRESENTATO	Interventi per i quali, a seconda dei casi, era già stata presentata la CILA o richiesto il titolo edilizio abilitativo e approvata l'esecuzione con la delibera assembleare condominiale, i lavori erano già iniziati ovvero era già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti	BARRIERE ARCHITETTONICHE	Interventi di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche ⁴ (con detrazione del 75%)	ZONE TERREMOTATE	Interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dall'01.04.2009 o danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15.09.2022 nelle Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
DEROGHE									
CILAS O TITOLO GIÀ PRESENTATO	Interventi per i quali, a seconda dei casi, era già stata presentata la CILA o richiesto il titolo edilizio abilitativo e approvata l'esecuzione con la delibera assembleare condominiale, i lavori erano già iniziati ovvero era già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti								
BARRIERE ARCHITETTONICHE	Interventi di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche ⁴ (con detrazione del 75%)								
ZONE TERREMOTATE	Interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dall'01.04.2009 o danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15.09.2022 nelle Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza								
NUOVO BLOCCO PREVISTO DAL D.L. 39/2024	<p>L'art. 1 del D.L. 39/2024 ha disposto le seguenti modifiche a decorrere dal 30.03.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, per i lavori successivi all'entrata in vigore delle nuove norme, effettuati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e 								

² D.L. 11/2023.

³ di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020.

⁴ di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020.



	<p>degli enti del Terzo settore (ossia i rimanenti soggetti ammessi ai benefici delle agevolazioni previste dalla precedente disciplina⁵).</p> <p>Tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Previsione che le deroghe al divieto di cessione previsto per la generalità degli interventi⁶ non si applicano agli interventi per i quali, al 30.03.2024 "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati". 										
<p>ENTI NON COMMERCIALI</p>	<p>Per quanto riguarda la deroga al divieto di cessione per i soggetti di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020 e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione UE in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; ◆ cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; ◆ ONLUS di cui all'art. 10, D.Lgs 460/1997 nonché OdV o APS iscritte nei relativi registri. <p>L'art. 2, comma 2 del D.L. 39/2024, confermato in sede di conversione, ha disposto che dette deroghe continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali prima del 30.03.2024 (cioè, almeno entro il 29.03.2024):</p> <table border="1" data-bbox="464 1182 1461 1910"> <tr> <td data-bbox="464 1182 536 1285" style="text-align: center;">a)</td> <td data-bbox="536 1182 1461 1285">risulti presentata la CILAS se gli interventi accedono al Superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai condomini (Superbonus su "parti private")</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1285 536 1431" style="text-align: center;">b)</td> <td data-bbox="536 1285 1461 1431">risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS: per gli interventi che accedono al Superbonus effettuati dai condomini</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1431 536 1576" style="text-align: center;">c)</td> <td data-bbox="536 1431 1461 1576">risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati con il Superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1576 536 1677" style="text-align: center;">d)</td> <td data-bbox="536 1576 1461 1677">risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non accedono al Superbonus</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1677 536 1910" style="text-align: center;">e)</td> <td data-bbox="536 1677 1461 1910">siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo: se gli interventi non accedono al Superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera)</td> </tr> </table>	a)	risulti presentata la CILAS se gli interventi accedono al Superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai condomini (Superbonus su "parti private")	b)	risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS : per gli interventi che accedono al Superbonus effettuati dai condomini	c)	risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo , se gli interventi sono agevolati con il Superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici	d)	risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo , ove necessario, se gli interventi non accedono al Superbonus	e)	siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo: se gli interventi non accedono al Superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera)
a)	risulti presentata la CILAS se gli interventi accedono al Superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai condomini (Superbonus su "parti private")										
b)	risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS : per gli interventi che accedono al Superbonus effettuati dai condomini										
c)	risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo , se gli interventi sono agevolati con il Superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici										
d)	risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo , ove necessario, se gli interventi non accedono al Superbonus										
e)	siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo: se gli interventi non accedono al Superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera)										
<p>EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA</p>	<p>Previsti casi di deroga al divieto di cessione per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati:</p>										

⁵ art. 2, comma 3-bis, primo periodo del D.L. 11/2023.

⁶ di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 11/2023.



- ◆ dagli **eventi sismici**⁷;
- ◆ dagli **eventi meteorologici** verificatisi **dal 15.09.2022** per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza⁸, situati nella **regione Marche**.

Il DL 39/2024 ha introdotto **2 nuovi casi** di **modifica** alla **deroga** al divieto di cessione, completamente **modificati** in sede di **conversione in legge**:

La situazione che si viene a delineare è quindi la seguente.

FATTISPECIE	CESSIONE/SCONTO
<p>immobili danneggiati da eventi sismici del Centro Italia per i quali</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia l'istanza di acquisizione del titolo edilizio ◆ che l'istanza di concessione di contributi <p>siano state presentate dopo il 29.03.2024</p>	<p>In tale ipotesi è possibile la cessione credito/sconto in fattura ma nel limite finanziario complessivo "di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009".</p> <p>Compete al Commissario straordinario per la ricostruzione assicurare il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga.</p>
<p>immobili danneggiati da eventi sismici nelle Regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza (non necessariamente sisma del Centro Italia) per i quali almeno una,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tra l'istanza di acquisizione del titolo edilizio ◆ e l'istanza di concessione di contributi, <p>sia stata presentata entro il 29.03.2024</p>	<p>In tale ipotesi la cessione credito/sconto in fattura può continuare ad operare senza limitazioni finanziarie complessive.</p>
<p>immobili danneggiati da eventi sismici in Regioni diverse da quelle del Centro Italia per i quali</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia l'istanza di acquisizione del titolo edilizio ◆ che l'istanza di concessione di contributi <p>siano state presentate dopo il 29.03.2024</p>	<p>In tale ipotesi non è possibile ricorrere alla cessione credito/sconto in fattura.</p>

⁷ di cui all'art. 119, comma 8-ter, primo periodo del D.L. 34/2020.

⁸ deliberazioni del CdM del 16.09.2022 e 19.10.2022.



<p>SUPERAMENTO O ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</p>	<p>Per il superamento delle barriere architettoniche la conversione del D.L. 39/2024 non ha presentato alcuna modifica, confermando che la deroga al blocco della cessione/sconto si applica in relazione alle spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sostenute fino al 30.03.2024; ◆ sostenute successivamente a tale data limitatamente agli interventi per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto (sempre il 30.03.2024): <table border="1" data-bbox="488 539 1465 824"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">1)</td> <td>risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">2)</td> <td>siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo</td> </tr> </table>	1)	risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo , ove necessario	2)	siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo		
1)	risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo , ove necessario						
2)	siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo						
<p>ALTRI INTERVENTI</p>	<p>Anche per gli altri interventi la legge di conversione del D.L. 39/2024 non ha effettuato alcuna modifica, confermando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in merito a interventi per i quali, al 30.03.2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, ◆ la deroga prevista non si applica nelle seguenti fattispecie⁹: <table border="1" data-bbox="467 1088 1465 1368"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">a)</td> <td>interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la Cila</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">b)</td> <td>interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">c)</td> <td>interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo</td> </tr> </table> <p>Né è concessa deroga per interventi diversi da quelli di cui all'art. 119 del citato D.L. 34/2020 per i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in data antecedente al 30.03.2024 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; ◆ non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (in edilizia libera). 	a)	interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la Cila	b)	interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila	c)	interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo
a)	interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la Cila						
b)	interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila						
c)	interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo						
<p>CONTRIBUTO INTERVENTI SU IMMOBILI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI</p>	<p>In sede di conversione, è stato stanziato un fondo¹⁰ finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ riqualificazione energetica, nei limiti della quota non coperta dagli altri contributi concessi ("contributo per la ricostruzione")¹¹ ◆ per interventi di sismabonus¹² e di "sbarrieramento architettonico"¹³, <ul style="list-style-type: none"> ✓ nei comuni colpiti da eventi sismici 						

⁹ disciplinate dall'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) del D.L. 11/2023

¹⁰ di euro 35 milioni per il 2025.

¹¹ di cui dall'art. 119, comma 1-ter del DL 34/2020

¹² commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del D.L. 63/2013.

¹³ art. 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir.



	<ul style="list-style-type: none"> ✓ verificatisi dal 01.04.2009 dove è stato dichiarato lo stato di emergenza¹⁴ ✓ diversi dai comuni indicati nell'art. 1, comma 1 del D.L. 39/2024¹⁵, in quanto già interessati da specifiche agevolazioni previste dall'art. 1 del DL 39/2024.
<p>CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI ONLUS, ODV E APS</p>	<p>Il nuovo art. 1-ter introdotto in sede di conversione, stanZIA un fondo¹⁶ per il riconoscimento di un contributo a favore dei seguenti soggetti¹⁷:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>ONLUS, Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale</p> <p style="text-align: center;">che risultano già costituiti al 29.05.2024¹⁸</p> </div> <p>e che sostengono spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per gli interventi per i quali è ammessa la cessione del credito¹⁹; ◆ sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale²⁰; ◆ direttamente utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali.
<p>DETRAZIONE E CESSIONE RATE RESIDUE</p>	<p>A decorrere dal 29.05.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non è più consentita l'opzione per la cessione del credito d'imposta, ◆ riferito alle "rate residue" non ancora fruite delle detrazioni legate agli interventi edilizi senza distinzione di bonus edilizio (dunque per qualsiasi fattispecie di cui all'art. 121, DL 34/2020). <p> La nuova disposizione specifica che tale blocco opera "in ogni caso" e pertanto a prescindere dalla data di inizio o esecuzione degli interventi e di sostenimento delle relative spese.</p>
<p>CONTROLLO DA PARTE DEGLI ENTI COMUNALI</p>	<p>La legge di conversione ha attribuito ai Comuni un potere di vigilanza e controllo con riguardo all'effettiva realizzazione degli interventi edilizi agevolati. In particolare, viene previsto che i Comuni sono tenuti a segnalare</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla GdF o Agenzia delle Entrate, ◆ la rilevazione di interventi edilizi totalmente o parzialmente inesistenti.
<p>DETRAZIONE IN 10 ANNI SPESE 2024</p>	<p>Si dispone che, per le spese sostenute dal 2024 per gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rientranti nel superbonus e nel superamento delle barriere architettoniche con detrazione del 75%²¹; ◆ rientranti nel sisma bonus e sismabonus acquisti²²; <p>la detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.</p> <p>La nuova ripartizione non riguarda l'opzione per la cessione credito o sconto in fattura.</p>

¹⁴ di cui al comma 4-ter dell'art. 119 del D.L. 34/2020.

¹⁵ diversi dai comuni in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dai sismi del 06.04.2009 e di quelli a far data dal 24.08.2016.

¹⁶ pari a 100 milioni per il 2025.

¹⁷ ex art. 119, comma 9, lettera d-bis) del D.L. 34/2020.

¹⁸ data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

¹⁹ elencati all'art. 121, comma 2 del D-L. 34/2020: ecobonus e sismabonus, anche nella forma del Superbonus; bonus barriere architettoniche; recupero del patrimonio edilizio; installazione di impianti fotovoltaici/colonnine di ricarica "trainati".

²⁰ dunque posseduti dagli enti.


²¹ di cui agli artt. 119 e 119-ter, DL n. 34/2020

²² di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013





<p>BONUS CASA RIDOTTO AL 30% DAL 2028</p>	<p>Si prevede la riduzione al 30% (in luogo dell'attuale 50%) della detrazione riconosciuta per le spese sostenute nel periodo 01.01.2028 - 31.12.2033 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio richiamati nell'art. 16-bis Tuir.</p>
<p>ALTRI PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL D.L. 39/2024 CONFERMATI DALLA LEGGE DI CONVERSIONE</p>	<p>Sono stati confermati gli altri provvedimenti già inizialmente previsti dal D.L. 39/2024 che possono essere così riassunti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Al fine di implementare il monitoraggio degli interventi agevolati, il decreto ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione riferito sia agli interventi che accedono al super-ecobonus sia per gli interventi agevolati con il super-sismabonus. L'unica modifica riguarda l'elencazione dei dati da comunicare riferiti al super ecobonus (in aggiunta rispetto a quelli obbligatoriamente trasmessi entro 90 gg dalla conclusione dei lavori), da considerarsi esaustiva◆ Confermata la sospensione della compensazione dei bonus edili in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per importi complessivamente superiori a € 10.000.



DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI E ALTRE AGEVOLAZIONI IN DICHIARAZIONE

Il MEF, con il **comunicato stampa del 10.06.2024**, ha **confermato anche per quest'anno l'applicazione delle deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori**.

Con l'occasione, in questa scheda, riepiloghiamo le **agevolazioni** spettanti alle **imprese di autotrasporto nel modello REDDITI 2024**.

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI E ALTRE AGEVOLAZIONI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI					
PREMESSA	<p>Con il comunicato stampa n. 74 del 10.06.2024 il MEF ha annunciato le agevolazioni per gli autotrasportatori per il 2023. Si tratta in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa delle spese non documentate sostenute per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore;◆ del credito d'imposta per il recupero (in compensazione mediante modello F24) di quanto versato a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto) sui veicoli.				
DEDUZIONE FORFETARIA SPESE NON DOCUMENTATE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI C/TERZI	<p>L'art. 66, comma 5, primo periodo del TUIR, prevede, per le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, una deduzione forfetaria dal reddito per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore.</p> <p>Le deduzioni forfetarie spettano:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;◆ nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. <p>Con il comunicato stampa del 10.06.2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato la misura delle deduzioni spettanti per il periodo d'imposta 2023:</p> <table border="1"><tbody><tr><td>NEL COMUNE IN CUI HA SEDE L'IMPRESA</td><td>€ 16,80²³</td></tr><tr><td>OLTRE IL COMUNE IN CUI HA SEDE L'IMPRESA</td><td>€ 48,00</td></tr></tbody></table> <p> Occorre fare attenzione al fatto che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.</p> <p>Ad esempio, se un autotrasportatore usufruisce per un giorno della deduzione per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa, non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all'interno del Comune, anche se nell'arco della stessa giornata ha effettuato più viaggi.</p>	NEL COMUNE IN CUI HA SEDE L'IMPRESA	€ 16,80²³	OLTRE IL COMUNE IN CUI HA SEDE L'IMPRESA	€ 48,00
NEL COMUNE IN CUI HA SEDE L'IMPRESA	€ 16,80²³				
OLTRE IL COMUNE IN CUI HA SEDE L'IMPRESA	€ 48,00				

²³ la deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al **35%** di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.



Inoltre, si ricorda che, per poter fruire di tale deduzione, il contribuente deve **predisporre e conservare un prospetto** in cui siano indicati:

- ◆ i **viaggi effettuati**, la loro **durata** e la **località di destinazione**;
- ◆ gli **estremi**
 - ✓ dei **documenti di trasporto** delle **merci**, o
 - ✓ delle **fatture**, o ancora
 - ✓ delle **lettere di vettura**.

I **documenti di trasporto**, le **fatture** e le **lettere di vettura** devono essere **conservate** fino alla **scadenza** del **termine** previsto per l'**accertamento**.

Esempio di prospetto

Autotrasportatore Rossi con sede a Bologna

	DATA	CLIENTE	DESTINAZIONE	PARTENZA	ARRIVO	DDT	DEDUZI ONE
1	24.05.2023	Ditta di Mantova	Via Bianchi, 1	8:00	8:45	xxxx	€ 16,80
2	23.06.2023	Ditta di Milano	Via Rossi, 2	8:00	11:15	xxxx	€ 48,00

Tale **deduzione è riconosciuta anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e alle imprese** di autotrasporto merci che siano:

- ◆ **in contabilità semplificata**;
- ◆ **in contabilità ordinaria** per opzione.



Sono, pertanto, **escluse le imprese in contabilità ordinaria per obbligo, quali le società di capitali**.

ALTRE DEDUZIONI FORFETARIE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

Restano ferme, **con riferimento al modello REDDITI 2024, le altre agevolazioni previste per gli autotrasportatori**, che qui di seguito riepiloghiamo.

In particolare, l'**art. 66 del TUIR** relativo alle "**imprese minori**", riconosce una **deduzione forfetaria di € 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo** utilizzato nell'attività d'impresa e avente **massa complessiva a pieno carico ≤ 3.500 Kg**. Le imprese interessate da questa deduzione sono quelle di **autotrasporto di merci conto terzi in contabilità semplificata**.

La deduzione spetta **per ciascun veicolo posseduto, anche a titolo diverso dalla proprietà** (ad esempio il **leasing**).



Inoltre, in caso di acquisto o cessione in corso d'anno, la deduzione deve essere **ragguagliata ad anno** in base ai giorni di effettivo possesso del mezzo.



Da notare che la deduzione **può essere cumulata con quella delle spese non documentate** di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI in CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

DEDUZIONE FORFETARIA PER I MOTOVEICOLI E GLI AUTOVEICOLI ≤ 3.500 Kg utilizzati nell'attività d'impresa	€ 154,94 / anno e per veicolo
---	--

Un'ulteriore **deduzione forfetaria** prevista per le imprese di autotrasporto di merci e che può essere fatta valere nel Modello REDDITI 2024 è quella relativa alle **trasferte dei dipendenti fuori del territorio comunale**, pari a:

- ◆ **€ 59,65 al giorno** per le trasferte **Italia**;
- ◆ **€ 95,80 al giorno** per le trasferte **Estero**;

al netto delle spese di viaggio e di trasporto.



Detta deduzione spetta, in particolare, alle **imprese di autotrasporto di merci, indipendentemente** dalla forma giuridica e **dal regime di contabilità** adottato ed è **alternativa alla deduzione anche analitica** delle medesime spese.

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI (in contabilità semplificata o ordinaria)

DEDUZIONE PER LE TRASFERTE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI	Trasferte Italia	€ 59,65 / giorno
	Trasferte Estero	€ 95,80 / giorno

DISCIPLINA IRAP

Occorre innanzitutto notare che le deduzioni forfetarie sopra esaminate **non hanno rilevanza ai fini IRAP**; questo anche se a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci è prevista una particolare **deduzione IRAP per le trasferte effettuate dai dipendenti**²⁴.

Ai richiamati soggetti è consentito infatti di **dedurre** le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la **quota che non concorre a formare il reddito del dipendente**.

Va notato che le **indennità** percepite per le **trasferte o missioni effettuate fuori dal territorio comunale** concorrono a formare il reddito del dipendente:

- ◆ per la parte eccedente **€ 46,48 al giorno**,
- ◆ elevate a **€77,47 per le trasferte all'estero**,

²⁴ in base all'art.11, comma 1-bis del D.Lgs 446/1997, deduzione che non deve però essere confusa con quella prevista dal citato art. 95, comma 4 del Tuir. Indennità che, si fa notare, **non è stata interessata** dalla revisione dell'art. 11 del D.Lgs 446/1997 ad opera del D.L. 73/2022, c.d. "Decreto Semplificazioni".





al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Attenzione però al fatto che, in caso di **rimborso** delle **spese** di alloggio oppure vitto e alloggio o solo vitto fornito **gratuitamente**, il **limite è ridotto di 1/3**; diversamente, in caso di **rimborso sia** delle spese di **alloggio** che di **quelle** di vitto, detto **limite è ridotto di 2/3**.

Pertanto, ai fini IRAP, l'**eccedenza** rispetto ai valori indicati **non è deducibile**.



FRI-TUR STRUTTURE RICETTIVE: DOMANDE DAL 1° LUGLIO 2024

INTRODUZIONE

Dal 1° luglio 2024 riparte il **FRI-Tur**, l'incentivo che punta a migliorare i **servizi di ospitalità delle strutture ricettive** e a favorire gli investimenti nel settore fieristico, in un'ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Sono finanziabili investimenti compresi **tra 500.000 euro e 10 milioni di euro**. La misura è **rivolta ad imprese alberghiere**, agriturismi, strutture all'aria aperta, **imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale** (compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici).

La domanda può essere presentata online, sulla piattaforma web di Invitalia, **dalle 12.00 del 1° luglio 2024 alle 12.00 del 31 luglio 2024**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo la misura.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Che cosa è il **FRI-TUR**?
2. Quali sono gli **interventi ammessi nel FRI-TUR**?
3. **Chi sono i beneficiari**?
4. **Quali sono i requisiti necessari** per beneficiare dell'agevolazione?
5. Quali sono le **agevolazioni**?
6. Quando viene **revocato l'incentivo**?
7. Come si **compila la domanda**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COSA E' IL FRI-TUR?

R.1. Il **FRI-Tur** (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo) è l'**incentivo** previsto dal PNRR, promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia che punta a **migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive**. L'agevolazione si rivolge a **investimenti medio-grandi, compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro** in:



- ◆ interventi di riqualificazione energetica e antisismica,
- ◆ eliminazione delle barriere architettoniche
- ◆ e altri ambiti in grado di rafforzare la competitività delle imprese e di facilitare il raggiungimento di nuovi standard di qualità riconosciuti a livello internazionale.

I progetti devono essere realizzati entro il **31 dicembre 2025**.

I fondi disponibili sono pari a: **780 milioni di euro**, di cui

- ◆ **180 milioni²⁵ stanziati per il contributo diretto** alla spesa e
- ◆ **600 milioni per il finanziamento agevolato** concesso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Si segnala che:

- a) il **50%** delle risorse è destinato agli interventi di riqualificazione energetica,
- b) Il **40%** delle risorse stanziata per il contributo diretto alla spesa è destinato alle imprese con sede in una delle regioni del **Mezzogiorno**: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

D.2. QUALI SONO GLI INTERVENTI AMMESSI NEL FRI-TUR?

R.2. Gli incentivi possono essere richiesti per interventi di:

INTERVENTI AMMESSI
interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture ²⁶
interventi di riqualificazione antisismica ²⁷
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ²⁸
interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo , ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento
interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali ²⁹ ;
interventi per la digitalizzazione ³⁰
interventi di acquisto/rinnovo di arredi .

I Programmi di investimento devono avere i seguenti requisiti:

²⁵ nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025

²⁶ di cui all'art.2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020

²⁷ di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;

²⁸ in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503

²⁹ relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323

³⁰ previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106



REQUISITI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
a) essere compatibili con le finalità statutarie dell'impresa proponente;
b) essere organici e funzionali all'attività esercitata dall'impresa proponente;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo ³¹ ;
d) essere realizzati nell'ambito di una o più delle unità locali dell'impresa proponente ubicate nel territorio nazionale;
e) comportare spese ammissibili, al netto dell'IVA , complessivamente non inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00 fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER;
f) essere idonei a realizzare il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva ;
g) non essere realizzati in adempimento a norme di legge obbligatorie ;
h) essere avviati entro e non oltre 3 mesi dalla data di stipula del Contratto di finanziamento e conclusi³² entro il 31/12/2025 .
i) essere conformi <ul style="list-style-type: none"> a. alla normativa ambientale nazionale ed europea, b. alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e c. agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH³³.

Per espressa previsione, i programmi di investimento **devono escludere esplicitamente tutte le seguenti attività**:

- a) attività connesse ai **combustibili fossili**, compreso l'uso a valle;
- b) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano **emissioni di gas a effetto serra** previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) attività connesse **alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico**;
- d) attività nel cui ambito lo **smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente**.

Per quanto riguarda le spese ammissibili, ecco un riepilogo:

³¹ Per avvio del Programma di investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del Programma di investimento, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese antecedentemente alla presentazione della domanda

³² La data di conclusione è la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Su richiesta motivata del Soggetto beneficiario può essere autorizzata, per una sola volta, una proroga del termine di avvio, fermo restando che i suddetti programmi dovranno in ogni caso essere completati entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

³³ a norma dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852



SPESE AMMISSIBILI
spese d'investimento necessarie alla realizzazione degli interventi indicati sopra
servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa nella misura massima complessiva del 2%;
suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%;
fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50 %
macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica
investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%
spese relative ad investimenti ammortizzabili acquisiti in proprietà regolarmente contabilizzate e iscritte in bilancio per almeno <ul style="list-style-type: none"> ◆ 3 anni per le PMI e ◆ 5 anni per le Grandi imprese.

In presenza di Programma di investimento multisede, i limiti sopra riportati sono riferibili ad ogni singola sede.



Tutte le spese del Programma di investimento devono essere **pagate esclusivamente, integralmente ed in modo diretto** tramite un **conto corrente bancario dedicato** alla realizzazione del Programma di investimento.

Tutti i **beni mobili acquistati devono essere nuovi** di fabbrica e devono essere **utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa**, direttamente dal Soggetto beneficiario ed esclusivamente sul territorio nazionale.

Tutti i **beni e i servizi** devono essere **acquistati a condizioni di mercato da imprese e/o professionisti**, che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di incentivo non si siano trovati nelle condizioni di controllo, collegamento o associazione³⁴ rispetto al Soggetto beneficiario.

D.3 CHI SONO I BENEFICIARI?

R.3. Le agevolazioni del Fri-TUR sono rivolte a:

- ◆ Imprese alberghiere
- ◆ Imprese che esercitano attività agrituristica³⁵
- ◆ Imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta
- ◆ imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale
- ◆ stabilimenti balneari
- ◆ complessi termali
- ◆ porti turistici

³⁴ di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e al decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005

³⁵ come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali



- ◆ parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.

D.4. QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE?

R.4. Ecco i **requisiti** che le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda:

REQUISITI NECESSARI
gestire , in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi; ovvero, essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico
essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o di fallimento
avere una stabile organizzazione di impresa sul territorio nazionale
essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell'ambiente e con gli obblighi contributivi
essere in regime di contabilità ordinaria
essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento rilasciata da quest'ultima
adottare un apposito regime di contabilità separata laddove operanti nel settore agricolo o della pesca

I soggetti, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull'Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata:

non esaminabile, o che abbiano rinunciato	possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso anche per i medesimi programmi di investimento.
accolta positivamente ovvero conclusa con esito negativo	possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso esclusivamente per programmi di investimento differenti da quelli già proposti

Per espressa previsione, non sono ammesse domande presentate da imprese:

MOTIVO DI ESCLUSIONE



nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva ³⁶
i cui legali rappresentanti o membri della governance aziendale così come risultante dal Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati , con sentenza anche non definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione ³⁷ .
L'esclusione non opera qualora sia intervenuta la riabilitazione
che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
che siano state destinatari di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di incentivi nazionali o comunitari e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;
che siano controllate, collegate o associate , ai sensi di quanto previsto dal Codice civile e dal Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18.04.2005 ad imprese che abbiano cessato , nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di incentivo ;
che si trovino, alla data dell'ultimo bilancio approvato, in situazione di difficoltà ³⁸ .

D.5. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI?

R.5. Sono previste due forme di incentivo:

CONTRIBUTO DIRETTO ALLA SPESA	concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese , tenuto conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell'impresa e della localizzazione dell'investimento. Percentuale massima: 35% dei costi e delle spese ammissibili.
FINANZIAMENTO AGEVOLATO	concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni , comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Al finanziamento agevolato deve essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca finanziatrice che aderisce alla Convenzione del 29 agosto 2022 firmata dal Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti. Elenco delle banche aderenti all'Avviso 2024

³⁶ articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni

³⁷ di cui al Libro secondo, Titolo II, del Codice penale o che, comunque, confliggano con quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

³⁸ come definita dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER, dall'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 o dall'articolo 3, punto 5. del regolamento (UE) n. 1388/2014.





Gli incentivi, cioè la somma del finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa, sono **riconosciuti nel rispetto dei limiti previsti dal GBER³⁹**.

La somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e del contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 100% del programma ammissibile.

I suddetti incentivi

- ◆ **non sono cumulabili** con quelli previsti dall'art.1 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, né con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
- ◆ **e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato.**

L'attribuzione degli incentivi **avverrà secondo l'ordine cronologico** di presentazione delle domande, nel limite massimo di spesa previsto per la misura. Nel caso di **esaurimento delle risorse disponibili prima** del raggiungimento dell'obiettivo del numero minimo di 300 imprese beneficiarie, **l'incentivo riconoscibile a valere sul contributo a fondo perduto verrà ridotto in misura proporzionale per tutti i Soggetti** beneficiari che hanno presentato domanda di incentivo in relazione al presente Avviso al fine di raggiungere l'obiettivo minimo di 300 imprese beneficiarie, fermo restando l'obbligo di dimostrare la copertura integrale del progetto.

D.6. QUANDO VIENE REVOCATO L'INCENTIVO?

R.6. Gli incentivi sono revocati, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

a)	verifica dell'assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità , ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto beneficiario
b)	fallimento o liquidazione , anche volontaria, del Soggetto beneficiario e cessazione dell'attività
c)	mancato rispetto del divieto di cumulo degli incentivi
d)	inadempimento ad almeno due rate del Finanziamento agevolato, anche in relazione ai soli interessi di preammortamento
e)	mancata realizzazione del Programma di investimento entro i termini previsti
f)	trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel Programma di investimento dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi agli incentivi , prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del Programma di investimento medesimo, nel caso di PMI o di cinque per le Grandi imprese
g)	la mancata registrazione del Contributo nel bilancio del Soggetto beneficiario con il metodo indiretto di cui all'art. 10, comma 10 del presente Avviso
i)	grave violazione di specifiche norme settoriali , anche appartenenti all'ordinamento europeo e negli altri casi eventualmente previsti

³⁹ Regolamento UE 651/2014



La revoca totale degli incentivi comporta

1. la **risoluzione del Contratto** di finanziamento
2. l'**obbligo di restituzione** da parte del Soggetto beneficiario **di tutto il debito residuo a scadere**.
3. l'obbligo di restituzione da parte del medesimo Soggetto beneficiario **dell'importo del beneficio di cui lo stesso ha goduto** fino alla data del provvedimento di revoca, determinato in termini di differenza di interessi.

Laddove sia disposta entro i 3 anni dalla conclusione dell'intervento (5 anni per le Grandi imprese) la revoca comporta anche la restituzione dell'importo del Contributo erogato maggiorato delle somme previste nel Provvedimento di concessione.

D.7. COME SI COMPILA LA DOMANDA?

R.7. La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 1° luglio 2024 alle ore 12:00 del 31 luglio 2024. Dalle ore 12:00 del 30 maggio 2024 **è possibile scaricare la documentazione**.



Per inviare la domanda è necessario:

- ◆ essere in possesso di un'**identità digitale (SPID, CNS, CIE)**
- ◆ accedere all'area riservata per compilare online la domanda.

Inoltre, bisogna disporre di una **firma digitale** e di un indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)**.

L'iter di **presentazione prevede lo svolgimento delle seguenti attività:**

a)	registrazione ed accesso alla Procedura informatica attraverso l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta d'identità elettronica (CIE);
b)	inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
c)	generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall'impresa proponente e apposizione della firma digitale;
d)	caricamento del modulo di domanda firmata digitalmente;
e)	caricamento degli allegati firmati digitalmente, laddove richiesto;
f)	inoltro dell'istanza e dei relativi allegati con conseguente generazione del protocollo
g)	rilascio da parte della piattaforma on line dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima ed il suo protocollo



Le domande non presentate in forma elettronica utilizzando la Procedura informatica messa a disposizione di Invitalia s.p.a. non saranno prese in esame.



DOCUMENTI UTILI

[Guida alla compilazione della domanda](#)

La domanda da presentare deve comprendere, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

DOCUMENTI DA ALLEGARE

[scheda tecnica](#), nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa richiedente e al Programma di investimento

[piano progettuale](#), elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del Programma di investimento con indicazione delle coperture finanziarie complessivamente previste, e della attestazione della coerenza tecnica dei tempi di inizio e fine lavori, nonché dell'effetto di incentivazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento GBER, nel caso di Grandi imprese

documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante

dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

dichiarazione sul rispetto principi previsti dal PNRR, incluso il rispetto del principio del DNSH

[asseverazioni di stima dei costi](#), rilasciate da professionisti indipendenti abilitati all'esercizio della professione per l'ambito di riferimento dell'intervento da agevolare

dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal Decreto e necessarie ai fini

- ◆ antimafia sia come [assetto gestionale](#) sia come [familiari conviventi](#)
- ◆ [antiriciclaggio](#)
- ◆ [dimensione aziendale](#)
- ◆ [effetto incentivazione](#)

attestazione della Banca finanziatrice in merito alla valutazione del merito di credito e alla intervenuta adozione della Delibera di finanziamento, redatta secondo le modalità definite dalla Convenzione, contenente il positivo accertamento del merito di credito da parte della Banca Finanziatrice.

la **Delibera di finanziamento**, per le imprese che hanno allegato alla domanda l'attestato di pendenza dell'istruttoria del finanziamento, a pena di inammissibilità, da presentare a mezzo pec al Soggetto Gestore entro 10 giorni dalla chiusura della piattaforma

contratto, regolarmente registrato, che attesti la **gestione di una attività** ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi, ovvero idonea attestazione di essere proprietari degli immobili presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico



in caso di istanza presentata da proprietari degli immobili, anche **contratto, regolarmente registrato**, che attesti la gestione di una attività ricettiva o di servizio turistico da parte di un soggetto terzo.



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 260004 del 7 giugno 2024](#)

Determinazione della **percentuale del credito d'imposta** effettivamente fruibile per le spese sostenute per **l'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari** presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, di cui all'articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

[Provvedimento 264078 del 12 giugno 2024](#)

Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta per il periodo d'imposta 2023 la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro - Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190-

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 29 del 12.06.2024](#)

Istituzione del **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, **del credito d'imposta riconosciuto per le spese sostenute per l'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio** presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 131 del 07.06.2024** alla **n. 132 del 12.06.2024** consultabile direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link [Risposte alle istanze di interpello di GIUGNO 2024](#)

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



QR code per accesso allo storico delle circolari.

[Principio 9 del 13 giugno 2024](#)

Noleggio di una nave per operazioni di **salvataggio** o di assistenza in mare – Art. 8–bis, comma 1, lettere a) ed e), del d.P.R. n. 633 del 1972.

[Principio 10 del 13 giugno 2024](#)

Opzione per l'accesso al regime della **branch exemption** – remissione in bonis – articolo 168–ter del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[Principio 11 del 13 giugno 2024](#)

Transazioni tra stabili organizzazioni "italiane" di società facenti parte di un **gruppo IVA estero** – Rilevanza IVA – Articoli 7 e 70–quinques del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.



LO SCADENZARIO DAL 14.06.2024 AL 28.06.2024

Lunedì 17 giugno 2024

I **sogetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel **mese solare precedente** e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Lunedì 17 giugno 2024

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Lunedì 17 giugno 2024

Entro tale data **i sostituti d'imposta:**

- ◆ **Rilasciano ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
- ◆ **Controllano la regolarità** formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
- ◆ **Consegnano al contribuente** copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.

Lunedì 17 giugno 2024

Entro tale data **i contribuenti:**



- ◆ **Ricevono** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la **ricevuta dell'avvenuta presentazione** della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.
- ◆ Ricevono dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato **copia della dichiarazione Mod. 730** e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.

Lunedì 17 giugno 2024

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Lunedì 17 giugno 2024

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Lunedì 17 giugno 2024

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **maggio 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì 17 giugno 2024

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi



	Iva, devono versare l'iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente .
Lunedì 17 giugno 2024	I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di maggio 2024 relativi a contratti di locazione breve , tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Lunedì 17 giugno 2024	I Condomini , in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Lunedì 17 giugno 2024	I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2023 relativo al periodo d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2024 (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), devono versare la 4° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile (per la presente rata, 0,99%), tramite modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 giugno 2024	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di maggio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 giugno 2024	I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente , utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 giugno 2024	I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.



	effettuate nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 giugno 2024	I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di maggio 2024 , in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 giugno 2024	Versamento della prima rata prima rata o unica soluzione dell'IMU 2024 , applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, risultanti dalle delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF .
Giovedì 20 giugno 2024	Ultimo giorno utile per il contribuente, per poter annullare , tramite l'applicativo web , il 730 già inviato .
Giovedì 20 giugno 2024	Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di maggio (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Martedì 25 giugno 2024	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi: <ul style="list-style-type: none">◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), relativi alle operazioni effettuate nel mese di maggio 2024 , per i soggetti Iva con obbligo mensile.
Mercoledì 26 giugno 2024	Ultimo giorno utile per annullare tramite l'applicativo web il modello Redditi (e i modelli R-PF correttivi ad esso collegati) già inviato con modello F24.

